



REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)

DCA n. *10* del *15 MAR. 2018*

OGGETTO: P.O. 2016-2018 Azione 2.3.1 RAPPORTI CON GLI EROGATORI - Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti e post acuti, con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, nonché per il finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. anno 2018.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. ____ del ____



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DCA n. 70 del 15 MAR. 2018

OGGETTO: P.O. 2016-2018 Azione 2.3.1 RAPPORTI CON GLI EROGATORI - Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti e post acuti, con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, nonché per il finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. anno 2018.

VISTO l'articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n.131;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1° Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente p.t. della Regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare;

RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del D.L. n. 159/2007, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.

VISTI gli esiti delle riunioni di verifica formulate dal Tavolo interministeriale nei verbali del 19 aprile 2016 e del 26 luglio 2016, con particolare riferimento al Programma Operativo 2016-2018;

VISTO il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) e, in particolare l'articolo 12 di detta Intesa;

VISTA la L. 23/12/2014, n. 190 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n.298/UCL397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 con la quale è stato nominato l'Ing. Massimo Scura quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015 con la quale è stato nominato il Dott. Andrea Urbani *sub* Commissario unico per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi

del SSR della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

RILEVATO che con l'anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro l'incarico prioritario di adottare e attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari:

1. adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedaliera, coerentemente con il Regolamento sugli *standard* ospedalieri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con i pareri resi dai Ministeri affiancanti, nonché con le indicazioni formulate dai Tavoli tecnici di verifica;
2. monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;
3. adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
4. adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute 2014-2016;
5. razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
6. razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi;
7. interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
8. definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con l'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-*quinquies*, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
9. completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;
10. attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
11. interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
12. adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
13. rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della L. n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;
14. tempestivo trasferimento delle risorse destinate al SSR da parte del bilancio regionale;
15. conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria;
16. puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del 2011, recepita con Decreto Legislativo n. 192/2012;

VISTA la nota 0008485-01/08/2017-GAB-GAB-A con la quale il Dott. Andrea Urbani, Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico da sub Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari per la Regione Calabria;

DATO ATTO che con DCA n.119 del 4/11/2016 è stato approvato il Programma Operativo 2016-2018, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 88, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;

PRECISATO che "i c.d. *"programmi operativi"*,, sono atti aventi contenuto generale e programmatico, unilateralmente redatti dal medesimo Commissario *ad acta* (da ultimo, vds. D.C.A. n. 119/16, che ha approvato il Programma Operativo 2016/2018) e, come tali, da questi modificabili in ogni momento, anche in forma implicita" (cfr. sent. TAR per la Calabria Sez. II n. 1336/2017 conferma sent. CdS Sez. III n. 4628/2017);

RILEVATO, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Programma Operativo rivestono particolare importanza quelli relativi all'acquisto delle prestazioni da privato (ospedaliera, specialistica ambulatoriale e assistenza territoriale), in coerenza con la programmazione regionale nel rispetto dei limiti dettati dall'articolo 15, comma 14, del D. L. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i;

DATO ATTO che:

- con DCA n. 64/2016 (prot. 152_16 del 5.07.2016) è stata approvata la riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempo-dipendenti; la rete SCA; la rete Stroke; la rete Trauma; la rete Trasporto neonatale e le Centrali Operative (CO) 118 e rete territoriale di soccorso, in ottemperanza al DM2 aprile 2015, n. 70 recante *"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"*;
- con detto provvedimento, sono stati, inoltre, individuati i punti di erogazione da assegnare ai soggetti erogatori privati accreditati nelle diverse discipline, ad integrazione e completamento del fabbisogno già soddisfatto dalle Aziende del SSR, provvedendo altresì alla definizione della dotazione del numero complessivo dei posti letto articolato per struttura;

VISTA la L. n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. a) ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 7 Agosto 2012 n.135, apportando le seguenti variazioni: *"A tutti i contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014"*;

PRESO ATTO che il costo complessivamente consuntivato nell'anno 2011 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati di assistenza specialistica ambulatoriale (B.2.A.3.5) e di assistenza ospedaliera (B.2.A.6.4), comprensiva degli APA e PAC, è pari ad € 263.385 €/mln, e che, pertanto, per effetto, dell'applicazione del comma 14 dell'art. 15 del D.L. 95/2012, convertito con modifiche nella L. 135/2012, il finanziamento complessivo, dedotto il 2% (- 5.267,7€/mln), per l'anno 2018, non deve superare l'importo di € 258.117,3 €/mln (compresi APA e PAC);

RILEVATO che nel Programma Operativo 2016-2018 il valore programmatico dell'aggregato di spesa annua atteso per l'anno 2018 per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (B.2.A.3.5) e di assistenza ospedaliera (B.2.A.7.4) da privato accreditato, è pari a 257.813 €/mln;

DATO ATTO che per espressa previsione normativa la misura di contenimento della spesa di cui al comma 14 del summenzionato art. 15 del D.L. 95/2012, *"... è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale ..."*;

- che nella determinazione dei tetti di spesa, l'art. 15, comma 14, lascerebbe alle regioni *«un margine di autonomia e di manovra»*, riservando loro *«il potere di stabilire quali sono le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera sulle quali incidere, riducendole»*. Le regioni potrebbero dunque prevedere *«riduzioni maggiori o minori in relazione a particolari prestazioni o a determinate strutture o in base alle peculiarità dei propri servizi sanitari»* (sentenza n. 203 del 15 giugno 2016 della Corte Costituzionale);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 574, lett. b), della L. 208/2015, modificando l'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che: *"A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-*

ce autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo";

TENUTO CONTO che lo stesso l'art. 1, comma 574, lett. b), della L. 208/2015, modificando l'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che: *"In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come "ad alta complessità" nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"*;

ATTESO che in data 2 febbraio 2017 è stato sancito l' *"Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale per gli anni 2014, 2015, 2016, di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016"* (Rep. Atti n. 15/CSR);

CONSIDERATO, inoltre, che il sopra citato comma 574, lett. b), prevede, altresì, che *"le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria, al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente"*;

VISTA la nota prot. n. 0006091-16/06/2016-GAB-GAB-P a firma del Ministro della Salute, diretta ai Presidenti e agli Assessori alla sanità delle regioni e Province autonome, ed ai commissari e sub commissari *ad acta* delle Regioni in piano di rientro, in cui viene puntualizzata la corretta interpretazione delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016 e la necessità di favorire la mobilità interregionale per le prestazioni di alta specialità;

TENUTO CONTO che nell'ambito del Sistema Sanitario della Regione Calabria sono presenti Strutture ospedaliere private accreditate che erogano prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera di alta specialità, individuate, ai sensi della Legge di Stabilità 2016, nei ricoveri *"ad alta complessità"* secondo il vigente accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria;

RAVVISATA la volontà regionale di promuovere la qualità dell'assistenza, l'appropriatezza delle cure, l'uso efficiente delle risorse, orientando, quindi, l'attività di ricovero verso forme che rispondano più efficacemente ai bisogni della popolazione assistita, valorizzando il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio regionale ai sensi della L. 208/2015;

VISTO il *"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"*, adottato con DM 70/2015, che identifica le soglie minime di esito e di volume di attività con riguardo ad alcune attività cliniche, stabilendo che tali soglie si applicano agli erogatori pubblici e privati accreditati e che le misure e le stime di riferimento e verifica sono quelle del Piano Nazionale Esiti (PNE);

CONSIDERATO che ai sensi del §2.5 dell'allegato 1) al summenzionato *"Regolamento"*, dal 1° luglio 2015 non possono essere sottoscritti contratti con strutture accreditate con meno di 40 posti letto per acuti e dal 1° gennaio 2017 è operativa una soglia di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali non inferiore a 60 p.l. per acuti ad esclusione delle strutture monospecialistiche per le quali è fatta salva la valutazione regionale;

DATO ATTO che la giurisprudenza della Sez. III del Consiglio di Stato Sezione *"è consolidata nel senso che spetta alle Regioni provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale e distribuire le risorse disponibili, per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché stabilire i preventivi annuali delle prestazioni, assicurando l'equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, n. 5371/2016); e che il carattere impellente delle esigenze di riequilibrio della spesa sanitaria impone allo Stato, in una situazione di scarsità di risorse pubbliche, interventi correttivi immediati,*

con sacrifici posti a vario titolo su tutti coloro che sono presenti nello specifico settore di attività e quindi anche sulle strutture convenzionate, queste ultime libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando il tariffario imposto, o porsi fuori del servizio sanitario nazionale operando privatamente, a favore dei soli utenti solventi” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, n. 1244/2016; Consiglio di Stato, sez. III, 03/03/2017, n. 994);

VISTA la nota prot. 0002698-26/01/2018-DGPROGS-MDS-P del Direttore Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, nella quale vengono comunicate alla Regione Calabria le prime risultanze sul monitoraggio dei volumi di attività di specifiche procedure erogate in alcune unità operative, considerati gli indicatori qualitativi e quantitativi individuati dal punto 4 dell'allegato 1 al DM 70/2015, sulla base dei dati di produzione desunti dal flusso SDO e dei metadati disponibili su uno specifico strumento informativo (*dashboard*) nell'ambito del cruscotto NSIS 2016;

PRESO ATTO che nella medesima nota vengono identificate le strutture private accreditate (v. allegato 2) che non hanno rispettato, nell'anno 2016, i requisiti di volume ed esito rispetto al volume complessivo e di attività per gli *“Interventi chirurgici per Ca mammella”* (volume di attività ≥ 150 primi interventi annui su casi di tumore della mammella incidenti), per le quali non essendo possibile, dato il numero esiguo di interventi, riportare la situazione erogativa negli *standard* nazionali, si fa obbligo ai Direttori delle Aziende Sanitarie Provinciali nel cui territorio ricadono le predette strutture di **non acquistare** nel corrente anno interventi chirurgici per carcinoma mammario;

VISTI i:

1. DCA n. 9 del 08/02/2017 - DCA n. 64 del 05 Luglio 2016 - Autorizzazione provvisoria alla Riconversione/Trasformazione attività accreditate - Casa di Cura Villa del Sole s.r.l. con sede nel Comune di Catanzaro;
2. DCA n. 11 del 08/02/2017 - DCA n.64 del 05 Luglio 2016 Autorizzazione provvisoria alla Riconversione/Trasformazione attività accreditate - Casa di Cura Villa Elisa s.r.l. con sede nel Comune di Cinquefrondi (RC);
3. DCA n. 12 del 08/02/2017 - DCA n.64 del 05 Luglio 2016 Autorizzazione provvisoria alla Riconversione/Trasformazione attività accreditate - Casa di Cura Santa Rita s.r.l. con sede nel Comune di Cirò Marina (KR);
4. DCA n. 13 del 08/02/2017 - DCA n.64 del 05 Luglio 2016 Autorizzazione provvisoria alla Riconversione/Trasformazione attività accreditate - Casa di Cura Villa Michelino - FRA.RO. s.r.l. con sede nel Comune di Lamezia Terme (CZ);
5. DCA n. 14 del 08/02/2017 - DCA n.64 del 05 Luglio 2016 Autorizzazione provvisoria alla Riconversione/Trasformazione attività accreditate - Casa di Cura Scarnati s.r.l. con sede nel Comune di Cosenza
6. DCA n. 15 del 08/02/2017 - DCA n.64 del 05 Luglio 2016 - Autorizzazione provvisoria alla Riconversione/Trasformazione attività accreditate - Casa di Cura Villa dei Gerani gestione s.r.l. con sede nel Comune di Vibo Valentia;
7. DCA n. 29 del 08 Febbraio 2017 - DCA n. 64 del 05 Luglio 2016 - Autorizzazione provvisoria alla Riconversione/Trasformazione attività accreditate - Casa di Cura I Greco Ospedali Riuniti s.r.l. con sedi operative nel Comune di Cosenza in via P. Rossi n. 109 e in Corso L. Fera n. 50 e nel Comune di Dipignano (CS) in via Fra Benedetto n. 33;
8. DCA n. 55 del 22/03/2017 - DCA n. 64 del 05 luglio 2016 - Autorizzazione Provvisoria alla Riconversione/Trasformazione attività accreditate - Casa di Cura Villa Aurora con sede nel Comune di Reggio Calabria in Villa Aurora n. 25;
9. DCA n. 67 del 03/05/2017 - DCA n. 64 del 05 Luglio 2016 - Autorizzazione provvisoria alla Riconversione/Trasformazione attività accreditate - Casa di Cura Villa del Sole s.r.l. con sede nel Comune di Cosenza in Via B. Galli n.1 - Rione S. Vito;
10. DCA n. 71 del 04/05/2017 - DCA n. 64 del 05 Luglio 2016 -Autorizzazione provvisoria alla Riconversione/Trasformazione attività accreditate - Casa di Cura Romolo Hospital s.r.l. con sede nel Comune di Rocca di Neto (KR);
11. DCA n.80 del 09/05/2017 - DCA n.64 del 05 Luglio 2016 Autorizzazione provvisoria alla Riconversione/Trasformazione attività accreditate - Casa di Cura Caminiti s.d. con sede nel Comune di Villa San Giovanni (RC);

12. DCA n. 94 del 15/06/2017 -DCA n.64 del 05 Luglio 2016 - Autorizzazione provvisoria alla Trasformazione delle attività accreditate - Casa di Cura Madonna dello Scoglio s.r.l. con sede nel Comune di Cotronei (KR);
13. DCA n. 145 del 07/11/ 2017 - DCA n.64 del 05 Luglio 2016 Autorizzazione provvisoria alla trasformazione delle attività accreditate - Casa di Cura Villa Sant'Anna s.p.a. con Sede nel COMUNE di Reggio Calabria;
14. DCA n. 62 del 27/02/2018 - DCA n.64 del 05 Luglio 2016 Autorizzazione provvisoria alla Trasformazione/Riconversione delle attività accreditate - Casa d Cura S. Lucia s.r.l. con sede nel Comune di Cosenza;

PRECISATO che con il presente atto:

- a. per la Casa di Cura Santa Rita s.r.l., struttura privata oggetto di riconversione/trasformazione della tipologia delle attività accreditate, da acuzie in post-acuzie, si è tenuto conto della data di effettivo adeguamento dei nuovi posti letto, così come previsti dal DCA n. 12 del 08/02/2017 e della stipula del conseguente accordo contrattuale, la cui attività produttiva è stata riparametrata sull'intero anno;
- b. per la Casa di Cura Marrelli Health s.r.l., già accreditata con il SSR giusto DCA n. 110 del 12/10/2016, si è tenuto conto dell'effettivo periodo di attività di sette mesi (febbraio-agosto 2017) e si è riparametrata l'attività su 12 mesi, rispetto al finanziamento erogato nell'anno 2017, in quanto lo stesso era stato calcolato forfettariamente, non avendo a disposizione dati di attività disponibili concernenti l'anno 2016;

DEFINITO quale limite massimo di finanziamento delle risorse assegnabili per l'anno 2018 alle strutture private accreditate con il SSR, l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, con onere a carico del SSR (esclusi APA e PAC), la somma di € 196.894.318,33, nel rispetto del valore complessivo delle voci B.2.A.3.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - da privato (€ 63.357) e B.2.A.7.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - da privato (194.456), contenute nel programmatico CE, allegato al P.O. 2016-2018;

TENUTO CONTO che:

- con il DCA n. 129 del 15 dicembre 2015, sono stati approvati i criteri per la determinazione e la valorizzazione delle funzioni assistenziali ospedaliere, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92;
- alla luce della nuova rete ospedaliera di cui al DCA n. 64/2016 le funzioni non tariffabili assegnate agli erogatori privati accreditati vengono stimate, per l'anno 2018, in euro 5.610.269,00 e verranno assegnate con separato decreto commissariale;

RITENUTO, pertanto, di destinare la restante somma pari ad € 191.284.049,33 per l'assistenza ospedaliera da privato accreditato con oneri a carico del SSR, di cui:

- a) € 157.353.350,46 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti (€ 101.754.186,79 al netto degli APA PAC) e per post acuti (€ 55.310.629,79), sulla scorta della programmazione regionale del fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione, anche sulla base dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio;
- b) € 27.119.232,75, quale quota premiale, già riconosciuta agli erogatori privati accreditati negli anni 2016 (nella misura del 5%) e 2017 (nella misura dell'8%), al fine del perseguimento dei seguenti obiettivi primari: A) Riduzione della mobilità passiva ed incremento dell'erogazione regionale; B) Appropriatelyzza organizzativa; C) Sussidiarietà delle prestazioni nei confronti di quelle erogate dalle strutture pubbliche, determinata sottraendo un valore pari al 20% del finanziamento assegnato nell'anno 2017 alle strutture private accreditate, per l'erogazione delle sole prestazioni per acuti (€ 129.596.163,72), alla quale è stata aggiunta una somma pari 1,2 €/mln, ripartita, attraverso specifiche azioni, coordinate e convergenti, secondo le percentuali di seguito riportate:

Obiettivi primari	Peso	Importo
A. Riduzione della mobilità passiva ed incremento dell'erogazione regionale	80%	21.695.386,20
B. Appropriatelyzza organizzativa	15%	4.067.884,91
C. Sussidiarietà delle prestazioni nei confronti di quelle erogate dalle strutture pubbliche	5%	1.355.961,64
Totale		27.119.232,75

- c) € 2.100.000,00 per garantire, a tutti i pazienti con fratture di femore, il miglior trattamento possibile per una patologia gravata da complicanze, disabilità e mortalità proporzionali al ritardo con cui esse vengono trattate, anche per migliorare il relativo indicatore di appropriatezza (organizzativa e clinica) rappresentato dalla percentuale delle fratture di femore operate entro 48 ore in pazienti ultra sessantacinquenni, che a livello regionale, registra nell'anno 2016 uno scostamento non accettabile rispetto ai valori di riferimento della Griglia LEA per l'indicatore Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario (29,26% vs 55%). La somma prevista verrà utilizzata *pro-quota* (euro 700.000 cadauna) dalle ASP di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, sedi degli ospedali Hub, su esclusiva e vincolante indicazione della Direzione Medica di Presidio, rispettivamente degli HUB di Cosenza (Annunziata), Catanzaro (Pugliese-Ciaccio) e Reggio Calabria (Bianchi-Melacrino-Morrelli), previa deliberazione di queste ultime contenente un piano di acquisto annuale delle relative prestazioni da trasmettere all'ASP di riferimento territoriale, la quale provvederà ad acquistare le prestazioni richieste dai medesimi Hub, dalle strutture private accreditate, fino alla concorrenza del tetto massimo previsto di € 700.000,00 da considerarsi ovviamente, aggiuntivo ai volumi di attività regolarmente acquistati e contrattualizzati in via ordinaria;
- d) € 5 €/mln, in ossequio ai principi contenuti nel comma 574 dell'art. 1 della L. 208/15, per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, impiegando a tal fine le strutture private accreditate dotate di tali capacità, così migliorando il rapporto in dare/avere del Servizio Sanitario Regionale;

PRECISATO che, relativamente ai criteri individuati alla lett. b) del punto elenco precedente, sono state realizzate le seguenti azioni:

1. Primo criterio «*Riduzione della mobilità passiva ed incremento dell'erogazione regionale*» peso 80%:

- a. Estrazione dei primi 50 DRG *target* caratterizzati da elevato indice di fuga, per importo, di mobilità passiva nell'anno 2016, pari a € 97.689.654,00, con esclusione dei DRG medici/chirurgici ad alto rischio di inappropriatezza (DRG 127, DRG 256, DRG 503, DRG 410), di quelli erogabili dalle strutture pubbliche soprattutto in condizioni di emergenza (DRG 87, DRG 541, DRG 542, DRG 480) e di quelli non eseguiti da strutture private accreditate con il SSR (DRG 481);

MDG	DRG	DESCR
01	2	Craniotomia, età > 17 anni senza CC
	9	Malattie e traumatismi del midollo spinale
	12	Malattie degenerative del sistema nervoso
	35	Altre malattie del sistema nervoso senza CC
04	75	Interventi maggiori sul torace
	82	Neoplasie dell'apparato respiratorio
05	104	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco
	105	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco
	108	Altri interventi cardiotoracici
	110	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC
	111	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC
	125	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata
	145	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC
	535	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco
	528	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA
	548	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore
	551	Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (AICD) o di generatore di impulsi
06	557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore
	558	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore
	149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC
	568	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore
07	569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore
	570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore
	191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC
08	203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas
	224	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC
09	225	Interventi sul piede
	234	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC
	498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC
	500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC
	544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori
	545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio
	546	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna
10	288	Interventi per obesità
	290	Interventi sulla tiroide
11	573	Interventi maggiori sulla vescica
12	335	Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC
13	359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC
17	408	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi
19	430	Psicosi
23	462	Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari

- b. Definizione, sul predetto totale, del peso percentuale dell'importo di ogni gruppo MDC;
- c. Ripartizione percentuale della somma di € 21.695.386,20 (pari all'80% dell'importo da destinarsi quale quota premiale) sulla base della produzione erogata nell'anno 2016 relativamente ai predetti DRG da ogni casa di cura accreditata;
2. Secondo criterio «*Appropriatezza organizzativa*» peso 15%:

- a. Nella valutazione dell'efficacia, efficienza ed appropriatezza si è tenuto conto dei seguenti indicatori:

INDICATORI	VALORE
1. DRG medici da reparti chirurgici per ricoveri ordinari	< 20%;
2. Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di I o II livello (indicatori punto 4 dell'allegato 1 al DM 70/2015)	Soglie di rischio esito in base al numero totale di parti: a. da 501 a 1000 parti: ≤ 15%; b. più di 1000 parti: ≤ 25%;
3. Pazienti (età ≥ 65anni) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario percutanea (indicatori punto 4 dell'allegato 1 al DM 70/2015)	Soglie di rischio esito ≥ 60%
4. Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	≤ 10%
5. Interventi di angioplastica coronarica percutanea (indicatori punto 4 dell'allegato 1 al DM 70/2015)	Soglie minime volume di attività ≥ 250 procedure/anno di cui almeno il 30% angioplastiche primarie in infarto del miocardio con sopra-slivellamento del tratto ST (IMA-STEMI)

- b. La ripartizione della somma di € 4.067.884,91 (pari al 15% dell'importo da destinarsi quale quota premiale) è avvenuta in misura proporzionale sulla base del numero delle strutture ritenute appropriate relativamente a ciascun indicatore (Fonte SDO periodo di riferimento 2016). Per il primo indicatore (DRG medici in reparti chirurgici) è stato considerato il valore più alto riscontrato per le case di cura accreditate con più unità operative chirurgiche;
3. Terzo criterio «*Sussidiarietà delle prestazioni nei confronti di quelle erogate dal pubblico*» peso 5%:
1. Sono state individuate le seguenti attività:

PRESTAZIONE	
a) Parti	Difficoltà nell'erogazione delle attività per insufficienza di strutture ospedaliere pubbliche insistenti sul territorio
b) Interventi di frattura del femore	Nelle more della messa a regime delle dotazioni organiche delle strutture ospedaliere pubbliche, da operarsi a seguito delle recenti autorizzazioni alle assunzioni di personale medico e infermieristico
c) <i>Partnership</i> durante l'intero percorso di assistenza alle gravi cerebrolesioni acquisite per fasi assistenziali	Difficoltà nell'erogazione delle attività per carenza di strutture ospedaliere pubbliche insistenti sul territorio

2. La somma di € 1.355.961,64 (pari al 5% dell'importo da destinarsi quale quota premiale) assegnata per la sussidiarietà delle prestazioni nei confronti di quelle erogate dal pubblico, è stata ripartita tra le strutture private accreditate, percentualmente in proporzione ai posti letto in acuzie per le tipologie di cui ai punti a) e b), e per le post acuzie, altresì, in proporzione alle prestazioni erogate nell'anno 2017 relativamente ai primi 50 DRG per importo in mobilità passiva, indipendentemente dall'appropriatezza.

PRECISATO che i tetti di spesa massimi e non superabili, attribuiti per ogni singolo erogatore, costituiti dagli importi indicati nell'Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale, e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

PRESO ATTO degli esiti del confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in merito ai contenuti di cui al presente decreto, tenutosi in data 20 dicembre 2017;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa, in materia di contratti con gli erogatori privati di prestazioni assistenziali ha consolidato il seguente principio «*La ratio della fissazione dei tetti massimi e*

dei relativi meccanismi di controllo è principalmente quella del contenimento della spesa pubblica e di garantire la continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture accreditate, **e non quella di assicurare i volumi di produzione del singolo erogatore**(cfr. Cons. Stato Sez. III, 07.07.2017, n. 3353 - conferma della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 2101/2016)";

RITENUTO di revocare parzialmente il DCA n. 135/2016 nella parte in cui prevede di destinare alle strutture private accreditate una somma pari ad € 2.100.000,00 per migliorare l'indicatore di appropriatezza (organizzativa e clinica) dato dalla percentuale di fratture di femore operate entro le 48 ore da suddividere in parti uguali, è messo a disposizione delle ASP di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria in quanto nell'anno 2017 non vi è stata alcuna vincolante ed esclusiva indicazione da parte degli Hub, di Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro, per l'esecuzione di tale tipologia di intervento presso strutture private, e che, pertanto, la somma predetta, non essendo stata utilizzata, deve considerarsi un'economia di spesa a consuntivo 2017;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e s.m.i., e, in particolare:

- l'art. 8-*quater*, comma 2, che prevede che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies*;
- l'art. 8-*quater*, comma 8, secondo il quale, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies*, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale;
- l'art. 8-*quinquies*, comma 2, che prevede la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l'altro il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8-*quinquies*, comma 2, lettera d);
- l'art. 8-*sexies*, comma 4, ai sensi del quale la remunerazione delle attività assistenziali, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital è determinata in base a tariffe predefinite
- il D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 9-*quater*, ai sensi del quale: *"Le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014"*;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/06/1986 recante *"Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private"*;
- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 70 del 02/04/2015, avente ad oggetto *"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"*;
- il DPCM 12/01/2017 recante *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;
- il D.M. 17/12/2016 n.261 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n.380 e ss.mm.ii. concernente la scheda di dimissione ospedaliera);
- l'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 a norma del quale le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione;

- l'art. 17, comma 1, lett. a) del D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011, ai sensi del quale *"Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati"*;
- l'art. 1, comma 171, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'art. 1, comma 578, L. 28 dicembre 2015, n. 208, che sancisce il divieto, nella remunerazione del singolo erogatore, dell'applicazione alle singole prestazioni di livelli di remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale;
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 *"Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*;

PRESO ATTO che il presente provvedimento riveste carattere di estrema urgenza, al fine di consentire il normale svolgimento delle attività sinallagmatiche fra ASP ed erogatori privati;

ESAMINATO il D.P.R.G. n. 3 del 23.8.2010 che individua la struttura di supporto del Commissario *ad acta* e del *sub* Commissario nel Dipartimento Tutela della Salute;

IN ESITO all'istruttoria tecnico-procedimentale condotta dal Dirigente del Settore del Dipartimento Tutela della Salute, competente per materia, a supporto delle attività della Struttura commissariale, e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI DEFINIRE quale limite massimo di finanziamento delle risorse assegnabili per l'anno 2018 alle strutture private accreditate con il SSR, l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato accreditato, con onere a carico del SSR (esclusi APA e PAC), la somma di € 196.894.318,33, garantendo, comunque, l'invarianza dell'effetto finanziario sul quadro economico complessivo delle voci B.2.A.3.5) e B.2.A.7.4), contenuto nel CE programmatico 2018, ripartita per le finalità di seguito specificate

- a) € 5.610.269,00, quale valore stimato per la remunerazione delle attività non coperte da tariffe predefinite, da finanziare a funzione, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., così come individuate, unitamente ai relativi criteri di remunerazione massima, con DCA n. 129 del 15 dicembre 2015. La ripartizione della suddetta somma, tra gli erogatori privati, avverrà con separato decreto;
- b) € 157.064.816,58 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti (€ 101.754.186,79 al netto degli APA PAC) e per post acuti (€ 55.310.629,79), sulla scorta della programmazione regionale del fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione, anche sulla base dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio;
- c) € 27.119.232,75, quale quota premiale, già riconosciuta agli erogatori privati accreditati negli anni 2016 (nella misura del 5%) e 2017 (nella misura dell'8%), per favorire la riduzione della mobilità passiva, promuovendo l'attività di DRG specifici (€ 21.695.386,20), una particolare appropriatezza organizzativa (€ 4.064.884,91) e la sussidiarietà delle prestazioni nei confronti di quelle erogate dalle strutture pubbliche (€ 1.335.961,64);
- d) € 2.100.000,00 per garantire, a tutti i pazienti con fratture di femore, il miglior trattamento possibile per una patologia gravata da complicanze, disabilità e mortalità proporzionali al ritardo con cui esse vengono trattate, anche per migliorare il relativo indicatore di appropriatezza (organizzativa e clinica) rappresentato dalla percentuale delle fratture di femore operate entro 48 ore in pazienti ultra sessantacinquenni, che a livello regionale, registra nell'anno 2016 uno scostamento non accettabile rispetto ai valori di riferimento della Griglia LEA per l'indicatore Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario (29,26% vs 55%). La somma prevista verrà utilizzata *pro-quota* (euro 700.000 cadauna) dalle ASP di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, sedi degli ospedali Hub, su esclusiva e vincolante indicazione della Direzione Medica di Presidio, rispettivamente degli HUB di Cosenza (Annunziata), Catanzaro (Pugliese-Ciaccio) e Reggio Calabria (Bianchi-Melacrino-Morrelli), previa deliberazione di queste ultime contenente un piano di acquisto annuale delle relative prestazioni, da trasmettere all'ASP di riferimento territoriale, la quale provvederà ad acquistare le prestazioni richieste dai medesimi Hub,

dalle strutture private accreditate, fino alla concorrenza del tetto massimo previsto di € 700.000,00 da considerarsi ovviamente, aggiuntivo ai volumi di attività regolarmente acquistati e contrattualizzati in via ordinaria;

- e) € 5.000.000,00 in ossequio ai principi contenuti nel comma 574 dell'art. 1 della L. 208/15, per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, impiegando a tal fine le strutture private accreditate dotate di tali capacità, così migliorando il rapporto in dare/avere del Servizio Sanitario Regionale;

DI DARE ATTO che a consuntivo 2018 la Regione provvederà a verificare che le risorse previste al punto elenco precedente lett. e), pari ad € 5.000.000,00, siano state destinate dalle Aziende Sanitarie Provinciali esclusivamente per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità;

DI REVOCARE parzialmente il DCA n. 135/2016 nella parte in cui prevede di destinare alle strutture private accreditate una somma pari ad € 2.100.000,00 per migliorare l'indicatore di appropriatezza (organizzazione e clinica) dato dalla percentuale di fratture di femore operate entro le 48 ore da suddividere in parti uguali, è messo a disposizione delle ASP di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria in quanto nell'anno 2017 non vi è stata alcuna vincolante ed esclusiva indicazione da parte degli Hub, di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, per l'esecuzione di tale tipologia di intervento presso strutture private;

DI DARE ATTO che la somma predetta di € 2.100.000,00, non essendo stata utilizzata, deve considerarsi un'economia di spesa a consuntivo 2017;

DI RINVIARE a successivo decreto commissariale la quantificazione del volume massimo di acquisto delle prestazioni trasferite al *setting* ambulatoriale APA e PAC;

DI FAR OBBLIGO ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali:

1. Di **non acquistare**, nel corrente anno, interventi chirurgici per carcinoma mammario dalle strutture riportate nell'allegato 2) al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, ricadenti nel territorio di rispettiva competenza;
2. Di sottoscrivere gli accordi contrattuali ex art. 8 *quinquies* D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i con gli erogatori privati accreditati interessati dal presente provvedimento, secondo lo schema di accordo/contratto approvato con DCA n. 92/2015, **entro e non oltre 20 giorni** dalla notifica del presente atto. In caso di inottemperanza sarà data formale comunicazione alla Corte dei conti;
3. Di inviare immediatamente alla Struttura Commissariale la comunicazione della rinuncia alla sottoscrizione del accordo/contratto da parte dell'erogatore ai fini dell'attivazione della procedura di sospensione dell'accreditamento ai sensi dall'art. 8-*quinquies*, comma 2 *quinquies*, D.Lgs.n. 502/92 e s.m.i.;
4. Di pubblicare sul proprio sito *web* istituzionale, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del Decreto legislativo 14/03/2013, n.33, gli accordi intercorsi con gli erogatori privati accreditati interessati dal presente provvedimento;

DI PRECISARE che:

- Le prestazioni potranno essere poste a carico del SSR solo se erogate da strutture private autorizzate, in possesso del titolo di accreditamento e che abbiano sottoscritto l'accordo contrattuale di cui all'art. 8-*quinquies* del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.;
- Le strutture sono tenute all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno;
- Il volume delle prestazioni erogabili nei limiti del tetto di spesa preventivato, deve essere distinto per tipologia, per tipo di ricovero, per disciplina e per classe di DRG, da riportare nell'accordo contrattuale sottoscritto. Eventuali compensazioni tra classi di DRG sono possibili solo nel 10% dei casi; oltre tale limite verranno remunerate solo previo parere vincolante del Dipartimento Tutela della Salute;
- È attuabile la compensazione tra prestazioni di acuzie e post acuzie solo dietro espressa autorizzazione della Struttura Commissariale;
- Gli importi iscritti nelle rispettive voci di conto economico non possono superare quanto stabilito dal presente provvedimento e da quanto indicato nelle deliberazioni delle singole ASP, che stabiliscono il livello massimo di finanziamento per singola struttura esclusivamente nell'ambito del livello di finanziamento attribuito alle stesse dal presente provvedimento;
- Il livello massimo di finanziamento assegnato alle singole ASP deve ritenersi limite invalicabile, così

come è invalicabile il limite massimo di finanziamento assegnato dalle ASP alle singole strutture private accreditate che insistono sul proprio territorio;

- I limiti di spesa per l'anno 2018 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato accreditato, che saranno definiti dalle ASP nei termini sopra indicati, devono comunque riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei limiti medesimi;
- La determinazione livello massimo di finanziamento, di cui al presente provvedimento, è atto di natura programmatica, e che, pertanto, non determina di per sé comunque, il diritto da parte degli erogatori privati a fornire prestazioni a carico del SSN, fermo restando l'obbligo ASP territorialmente competenti di verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, strutturali e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario pubblico nell'ambito dei limiti di spesa fissati dal presente decreto;
- Eventuali economie rispetto al tetto di spesa complessivo di cui al presente decreto costituiranno risparmi per l'esercizio 2018;
- In caso di contenzioso, l'ASP accantonerà a valere sul limite di spesa le somme eventualmente spettanti alla struttura ricorrente, fino alla definizione del contenzioso stesso;

DI DARE ATTO che nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8-*quinquies*, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI PREVEDERE, ai sensi del D.M. 70/2015 l'obbligo per l'erogatore:

- Di trasmettere all'ASP territorialmente competente, il proprio bilancio annuale redatto secondo i principi civilistici (art. 1 co.5 lett. b);
- Di una dichiarazione circa l'applicazione delle norme di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche art. 1 co.5 lett. b);
- Di garantire entro l'anno 2018 le soglie minime di volume ed esito e di attività, nel rispetto delle discipline accreditate e secondo i criteri e le determinazioni contenute nell'allegato 1) punto 4.6, del DM 70/2015, che qui s'intendono integralmente trascritte, al fine di evitare che si determinino le condizioni per la disattivazione della struttura;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro", dedicato alla documentazione relativa ai Piani di rientro e al superamento delle inadempienze per la verifica degli adempimenti per gli anni antecedenti a quello in corso di valutazione;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente atto al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e agli interessati;

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale per la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario *ad acta*
Ing. Massimo Scura



Casa di Cura	Totale Acuti escluso funzioni e APA/PAC - 20%	Totale post acuti	SOMMA CRITERI A-B-C	PREMIALITA' ALTA COMPLESSITA'	TOTALE Acuti + Post Acuti
	1	2	3	4	5=1+2+3+4
Casa di cura Villa del Sole CS	2.625.362,28	1.557.482,61	489.673,81	34.356,66	4.706.875,37
Casa di Cura Tricarico Rosano srl	11.639.740,95	0,00	2.562.844,39	208.991,12	14.411.576,45
Casa di cura Cascini San Luca srl	5.411.748,83	607.553,79	982.035,56	209.685,94	7.211.024,13
Casa di cura Scarnati	3.910.577,22	0,00	1.046.355,15	249.366,47	5.206.298,84
Casa di cura Misasi San Bartolo	0,00	3.328.360,61	271.482,39	0,00	3.599.843,00
Medical Hotel climat. Spes Pietro Arena	0,00	1.931.923,01	81.652,10	0,00	2.013.575,11
Casa di cura San Francesco	0,00	4.212.771,09	168.157,84	0,00	4.380.928,93
I Greco Ospedali Riuniti	6.499.124,21	9.077.914,69	2.374.109,62	155.626,94	18.106.775,46
Totale Cosenza	30.086.553,49	20.716.005,81	7.976.310,85	858.027,14	59.636.897,29
Casa di cura S. Rita Dott. Caparra	0,00	2.059.196,20	147.441,68	0,00	2.206.637,88
Istituto S. Anna	0,00	13.535.398,72	1.417.859,53	0,00	14.953.258,25
Romolo Hospital	5.456.949,53	478.505,84	628.773,99	227.785,96	6.792.015,31
Marrelli Hospital (ex Calabro dental)	2.170.096,19	0,00	244.715,93	23.374,40	2.438.186,51
Marrelli Hospital	3.798.118,97	0,00	863.709,04	137.425,44	4.799.253,44
Casa di cura Sadel	0,00	993.321,96	0,00	0,00	993.321,96
Casa di cura Madonna dello Scoglio	1.562.419,27	0,00	120.007,65	0,00	1.682.426,92
Totale Crotone	12.987.583,95	17.066.422,71	3.422.507,82	388.585,80	33.865.100,27
Casa di cura Villa del Sole	5.350.060,57	4.103.063,55	1.442.120,20	457.678,33	11.352.922,65
Casa di cura Villa Serena	3.966.268,45	2.527.235,53	1.139.280,29	312.870,47	7.945.654,73
Casa di cura Villa Michelino	2.384.248,23	1.710.458,90	622.282,68	138.221,18	4.855.211,00
Casa di cura Sant'Anna Hospital	21.039.128,99	203.650,28	5.659.501,71	1.919.611,81	28.821.892,79
Totale Catanzaro	32.739.706,24	8.544.408,25	8.863.184,88	2.828.381,79	52.975.681,17
Villa dei Gerani	1.631.914,88	2.030.636,87	1.022.608,85	95.106,94	4.780.267,55
Totale Vibo Valentia	1.631.914,88	2.030.636,87	1.022.608,85	95.106,94	4.780.267,55
Istituto Ortopedico Mezzogiorno d'Italia	8.102.727,46	1.180.441,33	1.877.574,78	525.225,44	11.685.969,00
Casa di cura Villa Aurora	3.223.666,95	1.348.063,24	423.293,42	13.241,76	5.008.265,37
Policlinico Madonna della Consolazione	7.866.956,23	1.005.088,03	1.736.117,75	137.512,98	10.745.675,00
Casa di cura Caminiti	3.930.982,01	848.321,63	1.227.442,03	139.227,15	6.145.972,82
Casa di cura Villa S. Anna	1.184.095,58	0,00	429.100,17	14.691,00	1.627.886,75
Casa di cura Villa Elisa	0,00	2.571.241,91	141.092,20	0,00	2.712.334,11
Totale Reggio Calabria	24.308.428,23	6.953.156,14	5.834.620,35	829.898,33	37.926.103,05
Totale	101.754.186,79	55.310.629,79	27.119.232,75	5.000.000,00	189.184.049,34
Funzioni non tariffabili					5.610.269,00
Fratture di femore					2.100.000,00
Totale complessivo					196.894.318,34

Ministero della Salute - Nuovo Sistema Informativo Sanitario

Data esecuzione report: 05/12/17

Regione CALABRIA

Fonte SDO periodo di riferimento 2016

Fonte HSP periodo di riferimento 2016

CALABRIA - Erogatori privati

HSP 11							Monitoraggio K Mammella	
Cod. Az.	Cod. Strutt.	Classificazione struttura	Denominazione struttura	Cod. Stabilimento	Cod. disciplina	Denominazione disciplina	Numero di primi interventi su casi di tumore della mammella (a)	Check monitoraggio (b)
331	180019	NO PS	CASA DI CURA VILLA DEL SOLE	18001900	09	CHIRURGIA GENERALE	10	
						TOTALE CASA DI CURA VILLA DEL SOLE	10	KO
						TOTALE CASA DI CURA VILLA DEL SOLE	10	
	180025	PS	CASA DI CURA TRICARICO ROSANO SRL	18002500	09	CHIRURGIA GENERALE	7	
						TOTALE CASA DI CURA TRICARICO ROSANO SRL	7	KO
						TOTALE CASA DI CURA TRICARICO ROSANO SRL	7	
	180027	NO PS	CASA DI CURA CASCINI SRL	18002700	09	CHIRURGIA GENERALE	9	
						TOTALE CASA DI CURA CASCINI SRL	9	KO
						TOTALE CASA DI CURA CASCINI SRL	9	
						TOTALE AZIENDA SANITARIA 331	26	
HSP 11							Monitoraggio K Mammella	
Cod. Az.	Cod. Strutt.	Classificazione struttura	Denominazione struttura	Cod. Stabilimento	Cod. disciplina	Denominazione disciplina	Numero di primi interventi su casi di tumore della mammella (a)	Check monitoraggio (b)
204	180057	NO PS	VILLA DEI GERANI	18005700	09	CHIRURGIA GENERALE	5	
						TOTALE VILLA DEI GERANI	5	KO
						TOTALE VILLA DEI GERANI	5	
						TOTALE AZIENDA SANITARIA 204	5	
205	180074	NO PS	POLICLINICO MADONNA DELLA CONSOLAZIONE	18007400	09	CHIRURGIA GENERALE	13	
						TOTALE POLICLINICO MADONNA DELLA CONSOLAZIONE	13	KO
						TOTALE POLICLINICO MADONNA DELLA CONSOLAZIONE	13	
	180075	NO PS	CASA DI CURA VILLA CAMINITI	18007500	09	CHIRURGIA GENERALE	8	
						TOTALE CASA DI CURA VILLA CAMINITI	8	KO
						TOTALE CASA DI CURA VILLA CAMINITI	8	
	180076	NO PS	CASA DI CURA VILLA S. ANNA	18007600	09	CHIRURGIA GENERALE	3	
						TOTALE CASA DI CURA VILLA S. ANNA	3	KO
						TOTALE CASA DI CURA VILLA S. ANNA	3	
						TOTALE AZIENDA SANITARIA 205	24	
CALABRIA - Erogatori privati:							55	